

Allegato "A" all'atto nn. 57140/12343 di repertorio

S T A T U T O

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata:
**"COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. (ANIMAZIONE,
EDUCAZIONE, PREVENZIONE E REINSERIMENTO)"**
in breve **"COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R."**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, e, in modo più restrittivo di quanto previsto dall'art.2512 c.c. e s.s., la società:

- a) non può distribuire dividendi;
- b) non può remunerare gli strumenti finanziari;
- c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 2 - La cooperativa ha sede in Bergamo; con delibera degli organi competenti possono essere istituite, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - La società ha la durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, anche prima della scadenza del termine.

ARTICOLO 4 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la funzione sociale della cooperazione, la mutualità, la solidarietà, la democraticità, lo spirito comunitario, la prevalenza del valore della persona sull'elemento economico, la relazione con il territorio e le pubbliche istituzioni, ed intende agire in rapporto ad essi, anche in collaborazione con altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa sociale non ha finalità speculativa ed ha come scopo primario quello di perseguire inoltre l'obiettivo dell'accoglienza verso persone in situazione di disagio ed emarginazione, della loro risocializzazione e del raggiungimento della loro autonomia personale, nonché della prevenzione del disagio stesso, della sensibilizzazione culturale in merito a tali tematiche e l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art.1, L.381/91, lettera a), sia attraverso lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate così come previsto dall'art.1, L.381/91, lettera b).

La società configurerà la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative ai due diversi scopi di cui al primo comma del presente articolo ed alle varie attività esercitate.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, anche grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione

lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.

ARTICOLO 5 - La cooperativa ha per oggetto sociale:

A) la realizzazione di qualsiasi attività educativa, socioassistenziale e sociosanitaria, che sia orientata ai bisogni delle persone ed abbia come obiettivi la prevenzione del disagio sociale, la promozione di positive relazioni sociali nelle comunità locali nell'ottica dell'integrazione di ogni persona, nonché l'accoglienza, la risocializzazione, la riabilitazione ed il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati quali in via prioritaria, ma non esclusiva, minori in situazione di disagio familiare e sociale, famiglie che presentino difficoltà nella gestione del ruolo educativo e delle relazioni interne, persone con disturbi mentali o patologie psichiatriche, adolescenti e giovani con difficoltà di integrazione sociale, anziani non autosufficienti o bisognosi di assistenza, persone che presentino dipendenza da sostanze psicoattive o psicotrope, anche affette da sieropositività ed AIDS, alcolisti, persone detenute o soggette a misure alternative al carcere, persone senza fissa dimora, soggetti in condizione anche temporanea di fragilità sociale, emarginati in genere e familiari dei soggetti sopra elencati.

Per realizzare quanto sopra riportato la Cooperativa potrà gestire servizi educativi, socioassistenziali e sociosanitari in forma stabile o temporanea, nonché attività di accoglienza, di convivenza, di assistenza strutturate secondo le esigenze prioritarie dell'utenza quali:

- servizi educativi per minori, di tipo residenziale, diurno o domiciliare, anche di tipo ricreativo ed incluse le case di vacanze;
- servizi educativi, di istruzione e di accudimento di minori, ludoteche, spazi gioco, micronidi, nidi, scuole materne ed altri servizi extrascuola;
- attività di accoglienza di famiglie in difficoltà e promozione delle loro risorse educative;
- comunità residenziali e centri diurni finalizzati alla riabilitazione e all'assistenza psichiatrica;
- servizi residenziali, diurni o domiciliari rivolti ad adolescenti e giovani con disagio psichico o difficoltà nell'integrazione sociale;
- comunità terapeutiche per tossicodipendenti e soggetti affetti da AIDS;
- centri di aggregazione giovanile e simili;
- attività di prima accoglienza ed ascolto, nonché di pronto intervento;
- servizi residenziali e diurni rivolti ad anziani non autosufficienti o che comunque presentino bisogni di tipo assistenziale o riabilitativo;
- attività di formazione e consulenza;
- servizi rivolti a giovani, atti a promuovere le loro risorse sociali anche a scopo di prevenzione del disagio;
- attività per il reinserimento sociale di persone in condizione di emarginazione;

- iniziative di prevenzione del disagio nel territorio, incluse attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui la Cooperativa operi;
- attività di promozione di agenzie e gruppi territoriali che svolgano azione di prevenzione o accoglienza;
- iniziative di promozione di forme di cittadinanza attiva, di diffusione dello stile del volontariato;
- iniziative educative alla **mondialità, all'interculturalità e alla pace**;
- interventi di ricerca, di osservatorio inerente i bisogni e l'offerta educativa e socio-sanitaria del territorio, di progettazione dei servizi, anche attraverso l'attivazione di un centro studi;
- attività di animazione socioculturale, creativa, ludica, di mediazione culturale e del tempo libero;
- servizi di animazione eco-ambientale e turistica;
- interventi di orientamento al lavoro e di educazione all'impegno sociale;

Alla gestione dei servizi educativi socioassistenziali, e socio-sanitari potrà essere connesso lo svolgimento di attività produttive al solo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e terapeutici nei confronti dell'utenza, e quindi con l'esclusione del fine dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

In relazione a ciò la Cooperativa potrà svolgere, in proprio o per conto di terzi, le attività di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- agricole di produzione, conservazione e trasformazione, nonché piccoli allevamenti di animali domestici ed apicoltura, inclusa la vendita dei prodotti;
- artigianali, attraverso la realizzazione di manufatti ed oggetti in materiali diversi e la loro commercializzazione;
- lavori di riparazione e ristrutturazione relativi a impianti ed edifici, nonché pulizia di ambienti;
- erogazione di servizi e prestazioni a privati ed enti pubblici, quali ad esempio la manutenzione del verde.

B) In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo di soci e soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione.

In particolare la cooperativa al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b), a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere le seguenti attività:

- attività imprenditoriali nel settore della ristorazione (privata, pubblica e parapubblica) con gestione diretta o assunzione in appalto di strutture quali ristoranti, trattorie, mense, bar, tavole calde, catering, ristorazione scolastica, ristorazione sanitaria ed assistenziale, ed attività similari o complementari;
- gestione diretta o per conto di terzi di attività turistiche quali alberghi, soggiorni, campeggi, rifugi montani, villaggi turistici, strutture di turismo sociale;
- produzione di prodotti alimentari;

- commercializzazione di prodotti alimentari e di altri generi affini;
- gestione di servizi di buffet, catering, accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, mostre, congressi, seminari e simili;
- gestione di attività interne a biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali di interesse culturale, artistico, storico, servizi culturali in genere;
- coltivazione di terreni, gestione di serre, impianti di sperimentazione agricola, realizzazione di vivai la raccolta e commercializzazione di tutti i prodotti ottenuti,
- coltivazione di fondi agricoli, attività di allevamento, attività florovivaistiche, taglio di boschi, rimboschimenti e forestazione, giardinaggio, anche con impiego di macchine ed attrezzature agricole, in proprio o per conto di terzi, compresa la commercializzazione dei prodotti;
- progettazione e gestione di iniziative agrituristiche;
- progettazione, realizzazione, manutenzione e pulizia di aree verdi, arredi urbani, giardini, parchi, impianti sportivi e simili sia pubblici che privati, manutenzione del verde pubblico e privato, giardinaggio;
- attività di cura e protezione dell'ambiente, incluso il riutilizzo di materiali diversi, anche di scarto, al fine di produrre e commercializzare energia;
- gestione di impianti di produzione di energia elettrica, di qualsiasi origine, termica, idraulica, da turbine a gas, diesel e fonti rinnovabili e la progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade, i magazzini e i piazzali;
- servizio di trasporto di persone, cose o merci per proprio o conto terzi;
- facchinaggio e tutte le attività preliminari e da complemento al facchinaggio stesso compreso: legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco, ecc.;
- gestione e manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, impianti sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;
- gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di attività artigianali ed artistiche di ogni tipo compresa la commercializzazione;
- attività di lavorazione del legno, produzione di oggettistica e componenti di arredo in legno e loro commercializzazione;
- produzione, assemblaggio, montaggio, imballaggio anche per conto terzi di accessori per mobili, vetri, apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, semilavorati di qualsiasi genere sia manualmente, che meccanicamente;
- servizi di portierato, ecc.;
- attività di trasloco pubblico e privato;
- prestazione di servizi per enti privati e pubblici;
- lettura contatori gas, acqua e energia elettrica, per conto terzi;
- disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere
- attività di editoria, stampa e legatoria, di informazione sociale, di produzione culturale, sia in forma cartacea sia in forma multimediale compresa la commercializzazione di libri ed altre pubblicazioni editoriali;
- allestimento, gestione, organizzazione e promozione anche per conto terzi di concerti e manifestazioni musicali, di programmi televisivi, radiofonici, spettacoli, e di tutte le operazioni collegate ed inerenti, nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni in essere a tutela dei diritti d'autore;

- produzione discografica e artistica, registrazione di opere musicali in appositi studi, stampa, distribuzione, diffusione e commercializzazione con ogni mezzo di prodotti di edizioni musicali ed artistiche;
- promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;
- attività di digitalizzazione dei documenti su qualsiasi supporto, elaborazione dati, archiviazione ottica ed elettronica;
- attività di lavanderia, ad acqua e pulitura a secco di biancheria, maglieria, capi di abbigliamento in genere, il servizio a noleggio e lavaggio di biancheria per famiglie, case di cura, case di riposo, comunità, enti pubblici e privati, enti no profit, scuole pubbliche e scuole private, alberghi, ristoranti, il tutto con possibilità di ritiro e di consegna a domicilio.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società, enti e/o persone fisiche in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma.

Quanto sopra deve venire attuato nel rispetto del disposto della legge 5 luglio 1991 numero 197 e sue successive modifiche od integrazioni.

La cooperativa attiverà la raccolta del risparmio nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e sue successive modifiche od integrazioni.

La raccolta di fondi verrà subordinata all'approvazione di un regolamento per i soci, ove verranno definiti i limiti, i parametri e l'eventuale adesione della cooperativa ad un Fondo di garanzia, ovvero a garanzie fornite da soggetti autorizzati.

La cooperativa potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al

minimo stabilito per legge.

Possono essere soci tutte le persone che, avendo i requisiti di legge, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in quanto espressione di solidarietà umana.

La cooperativa può ammettere, nel numero previsto dalla legge, quali soci, persone fisiche che partecipino alle attività sociali quali volontari, denominati d'ora in poi "soci volontari".

Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro rapporto con la cooperativa è regolato dalla legge.

Possono acquisire la qualifica di soci i sovventori, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Possono inoltre essere socie persone giuridiche, enti, organizzazioni di tipo pubblico e privato nei cui statuti sia prevista la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale e della solidarietà.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

ARTICOLO 7 - Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda al consiglio di amministrazione della Società.

Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:

a/ cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, tipologia di socio a cui chiedono di essere iscritti;

b/ indicazione dell'importo e del numero delle azioni sottoscritte;

c/ dichiarazione di accettazione dello statuto sociale;

d/ impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

e/ di versare le azioni sottoscritte.

Trattandosi di persone giuridiche od enti collettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o della società oppure del presidente pro-tempore dell'associazione e deve contenere:

a/ indicazioni della denominazione o ragione sociale e della sede;

b/ indicazioni dell'importo e del numero di azioni sottoscritte;

c/ dichiarazione di accettazione dello statuto sociale, alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;

d/ impegno di versare le azioni sociale sottoscritta ed il nome del delegato che rappresenta l'impresa socia.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

ARTICOLO 8 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato. Il soggetto a cui è stata rigettata la domanda di ammissione potrà richiedere che su tale diniego si pronunci l'assemblea.

Il nuovo ammesso deve versare le azioni sottoscritte, nonché l'importo del sovrapprezzo di esse.

Non adempiendo a tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione del consiglio relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

ARTICOLO 9 - I soci sono obbligati:

a/ al versamento delle azioni sottoscritte e dell'importo del sovrapprezzo di esse;
b/ ad osservare lo statuto e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;

c/ a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti nell'eventuale regolamento.

ARTICOLO 10 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio l'azione viene rimborsata, al socio o agli aventi diritto, sulla base del bilancio d'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale. Il consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società ed i soci, può rinviare il rimborso fino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 11 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 c.c., e salvo quanto stabilito all'articolo 7 per il socio sovventore, il recesso è consentito al socio che non si trovi in condizione , sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimino il recesso.

ARTICOLO 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal consiglio di amministrazione essere escluso il socio che:

a/ venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservi le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione legalmente prese;

b/ senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società o si rende moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c/ senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della società;

d/ in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e/ nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f/ per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro o della prestazione volontaria.

ARTICOLO 13 - Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere entro 60 giorni dalla comunicazione al

tribunale.

TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 14 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00).

Nessun socio potrà possedere un numero di azioni tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle azioni non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da qualunque riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art.2346 del Codice Civile, la società ha facoltà di non emettere i certificati azionari e utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 15 - Le azioni detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Le azioni del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 16 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti e alle

condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.1.1992 n.59.

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, che parte o la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alle lettere a) e b), venga devoluta al fondo di riserva indivisibile.

ARTICOLO 17 - Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3 comma 2 lett.b) della legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, del Codice Civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 19 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo posta ordinaria o anche con altri mezzi (telex, E-mail), che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ARTICOLO 20 - L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta

dell'organo amministrativo;

5) approva il regolamento di cui all'art.6 della legge n.142/2001;

6) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art.6 lett.e) della legge 142/2001;

7) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'assemblea si riunisce quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un decimo dei soci.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.25 del presente statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 21 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita quando è presente almeno un terzo della totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

ARTICOLO 22 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 23 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Fanno eccezione le persone giuridiche, gli enti, le organizzazioni che a norma dell'articolo 2538 del codice civile hanno diritto a due voti.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.

Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.2541 del Codice Civile.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt.2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 24 - L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 25 - Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a undici consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria che di volta in volta ne determina il numero.

Possono essere scelti come amministratori anche persone non socie.

I soci finanziatori non possono essere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori e tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo reputa necessario nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o mezzi analoghi da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con ogni mezzo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, nella votazione palese, prevale il presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;

- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;
- l) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale;
- p) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- q) deliberare circa eventuali sostegni economici o di altra natura da erogare a soci od utenti della cooperativa.

ARTICOLO 26 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile.

ARTICOLO 27 - Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo se nominato; si applica, in ogni caso, il comma 3 dell'art.2389 del Codice Civile.

ARTICOLO 28 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con

speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati se nominati.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 29 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci lo nominano, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea.

Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale se esercita anche il controllo contabile sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 30 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarli verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Il Collegio Sindacale esercita, inoltre il controllo contabile.

ARTICOLO 31 - Nel caso in cui la cooperativa abbia l'obbligo del controllo contabile e non abbia nominato i sindaci, questo è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi dell'art.2409-bis, comma 1, del codice civile.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO V: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art.2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 33 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92.

TITOLO VI: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 34 - Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società ovvero tra i soci stessi nonché per tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori, sono devolute ad un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale della Confcooperative oppure in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della Camera di Commercio di Bergamo, su istanza della parte più diligente.

Non formano oggetto di clausola le controversie per le quali la legge prevede l'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 35 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

F.to Raffaele Casamenti - Micaela Barni

F.to Guido De Rosa Notaio (L.S.)